

*Aldo Scarcelli funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano*

*(Si rappresenta che ai sensi della Circolare del 18/03/04 del Ministero del lavoro le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza)*

# **LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE OPERANTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI**

[WWW.SPAZIOSOENVIATO.IT](http://WWW.SPAZIOSOENVIATO.IT)

# GLI ORGANI DI CERTIFICAZIONE

- Il Ministero del Lavoro attraverso la Commissione Nazionale di certificazione;
- Le Direzioni Territoriali del Lavoro;
- Le Università Pubbliche e private iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero;
- I consigli Provinciali dell'ordine dei consulenti del lavoro;
- Gli Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale

WWW.SPACIOCONTINATO.IT

# GLI ORGANI DI CERTIFICAZIONE

- Il Ministero del Lavoro attraverso la Commissione Nazionale di certificazione;
- Le Direzioni Territoriali del Lavoro;
- Le Università Pubbliche e private iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero;
- I consigli Provinciali dell'ordine dei consulenti del lavoro;
- Gli Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale

WWW.SPACIOCONTINATO.IT

## NATURA GIURIDICA

- Il provvedimento di certificazione ha quale finalità precipua quella di asseverare la corretta qualificazione del contratto, attraverso una valutazione tecnico-giuridica dei fatti come prospettati dalle parti (giudizio di sussunzione della fattispecie contrattuale concreta nel tipo legale astratto previsto dall'ordinamento).

# EFFETTI

- Gli effetti della certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza o provvedimento cautelare, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili avverso la certificazione (effetto preclusivo delle contestazioni salvo l'onere di invalidazione giudiziale opponibile anche ai terzi).
- Forma di controllo istituzionale alternativa (Direttiva Ministeriale 18/09/08).

# LA MAGGIORE RESISTENZA DEL CONTRATTO CERTIFICATO

- Quantunque l'organo ispettivo riscontri palesi incongruenze tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro non potrà procedere alla immediata riqualificazione del rapporto. In siffatte ipotesi, per superare quanto certificato, occorrerà esperire prima il tentativo di conciliazione innanzi all'organo certificatore ed in caso di mancata conciliazione impugnare in sede giudiziaria l'atto di certificazione al fine di rimuoverne gli effetti. (tale tentativo di conciliazione rimane obbligatorio)

## LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN AMBITO DI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

- Limitatamente alle ipotesi in cui vige l'obbligo di certificazione questa soddisfa un requisito legale necessario e legittimo all'impiego di forme contrattuali altrimenti precluso.
- La certificazione, sebbene rivolta alla qualificazione del singolo contratto, di fatto, non potrà prescindere dall'esame dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui al DPR 177/11

WWW.SPACIOCONVEGNI.IT

## LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN AMBITO DI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

- Così ad esempio, la certificazione di un contratto di appalto relativo a lavorazioni in ambienti confinati oltre a comportare un'indagine in merito alla genuinità del medesimo dovrà altresì valutare una serie di ulteriori elementi che le parti dovranno poter documentare quali ad esempio la presenza di personale in possesso di specifica esperienza triennale non inferiore al 30% della forza lavoro, avvenuta informazione e formazione di tutto il personale, avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato nelle attività lavorative in ambienti confinati, integrale applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi.... I

# I CONTRATTI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI PREVENTIVA CERTIFICAZIONE

1. Contratti di appalto (art 2 co 1 let.c)) si ritiene che tutti i contratti di appalto vadano certificati
2. Contratti di subappalto ove ammessi (combinato disposto di cui agli artt 1 co 3; 2 co 2; ) (in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice all'interno della propria azienda ... e se espressamente autorizzati dal datore di lavoro committente e preventivamente certificati)
3. Contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato e solo se necessari all'impresa per il raggiungimento del requisito dimensionale minimo del 30% della forza lavoro composta da personale con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. (art 2 co1 let. C) **Superata la predetta soglia del 30% la certificazione torna facoltativa e non è più obbligatoria.**

## LA PERCENTUALE DI FORZA LAVORO CON SPECIFICA ESPERIENZA TRIENNALE

- Riguardo al requisito di cui all'art 2 comma 1 let c) ovvero sia alla percentuale di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esperienza almeno triennale posto che il legislatore non precisa in dettaglio come effettuare tale calcolo occorre chiarire i criteri da adottare ed in particolare quale è la base di computo.
- La percentuale viene genericamente riferita alla “*forza lavoro*” e non è riferita ai soli lavoratori impiegati nelle lavorazioni, di tal che se ne dovrebbe desumere che la percentuale di dipendenti con specifica esperienza triennale va calcolata sulla base dell'intera forza lavoro dell'impresa.

## LA PERCENTUALE DI FORZA LAVORO CON SPECIFICA ESPERIENZA TRIENNALE

- La *voluntas legis* parrebbe essere quella di riservare l'esecuzione di tali lavorazioni, proprio perché ontologicamente pericolose, a soggetti e imprese specialistiche che svolgono tale attività professionalmente ed in misura prevalente.
- Tale *ratio* appare altresì supportata dal fatto che i lavoratori in possesso del relativo *Know How* devono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quasi a voler dire che tale *know how* deve rappresentare il *core business* dell'impresa.
- In altri termini, il legislatore sembra voler desumere/presumere dalla presenza o meno di una così elevata percentuale di personale stabile ed esperto all'interno della compagine aziendale la qualificazione/specializzazione dell'impresa necessaria per poter operare.

## LE CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL DPR

- Il co 4 dell'art 3 del DPR 177/11 stabilisce che il mancato rispetto delle norme del regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Pertanto, l'organo ispettivo qualora riscontri il mancato rispetto di norme del regolamento la cui sanzione è rinvenibile nel Dlgs 81/08 con apposito provvedimento di prescrizione ai sensi degli artt 20 e 21 del Dlgs 758/94 prescriverà l'immediata osservanza delle norme violate al fine di far acquisire all'impresa la necessaria qualificazione ad operare nel settore.

## LE CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

In caso di mancata osservanza dell'obbligo di certificazione di un contratto di appalto o subappalto endoaziendali venendo meno la qualificazione dell'impresa al datore di lavoro committente sarà applicabile la mancata verifica della idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice di cui alla let a) dell'art 26 del Dlgs 81/08. Sussisterà mancata verifica dell'idoneità professionale in quanto il DPR 177/11 detta norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati proprio a norma dell'art 6, comma 8, let g) del Dlgs 81/08.

## LE CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

La mancata preventiva certificazione dei contratti di lavoro diversi da quello subordinato indeterminato, sempre che necessari all'impresa per il raggiungimento del requisito dimensionale minimo del 30% della forza lavoro con specifica esperienza triennale, comporterà l'assenza dei requisiti di qualificazione necessari per lo svolgimento di attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e il personale ispettivo potrà, non essendoci spazio per l'adozione di provvedimenti di prescrizione, adottare un provvedimento di disposizione ai sensi degli art 10 e 11 del DPR 520/55 ordinando l'immediata osservanza delle norme violate al fine di far acquisire all'impresa la necessaria qualificazione ad operare nel settore.